



*Comune di Codogno*  
*Provincia di Lodi*

**ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE**

G3

ca

Monte  
Sgariboldi

Posta

## **INDICE**

**Articolo 1 – Destinatari**

**Articolo 2 – Rappresentanti dei lavoratori**

**Articolo 3 – Forme di previdenza complementare**

**Articolo 4 - Tempi e modalità dell'erogazione delle somme destinate**

**Articolo 5 - Finanziamento**

**Articolo 6 – Validità dell'accordo**

## SI CONCORDA QUANTO SEGUE

### Art.1

#### DESTINATARI

1. I beneficiari del fondo, sono i dipendenti comunali a tempo indeterminato inquadrati in profili professionali appartenenti al Servizio Polizia Locale del Comune di Codogno con le seguenti precisazioni:
  - ✦ Il beneficio è riconosciuto a tutti i dipendenti della Polizia Municipale, a tempo indeterminato
  - ✦ Il personale con rapporto a tempo parziale (part -time) ha diritto ad una quota calcolata sull'impegnativa oraria
  - ✦ Per i nuovi assunti il beneficio decorre dal termine, con esito positivo, del periodo di prova
  - ✦ I periodi di appartenenza al servizio polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in servizi diversi dalla Polizia Municipale
3. Il Comune di Codogno provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto, per:
  - aspettativa non retribuita;
  - distacco sindacale retribuito e non;
  - maternità;
  - distacco e/o comando presso altro Ente.
  - per qualsiasi assenza superiore a mesi sei

### Art.2

#### RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Dato atto dell'art. 55 del CCNL 14.09.00 che prevede che le attività sociali, culturali e ricreative siano gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) che a sua volta prevede che le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti.

L'organismo, formato da n. 2 rappresentanti dei lavoratori appartenenti al servizio di Polizia Locale del Comune di Codogno, viene eletto/nominato da Assemblea dei lavoratori appartenenti al servizio di Polizia Locale.

I rappresentanti dei lavoratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili alla scadenza.

L'organismo di rappresentanza dovrà essere costituito entro 30 dalla sottoscrizione del presente accordo

Entro 30 giorni dal proprio insediamento l'organismo di rappresentanza provvederà all'adozione del regolamento contenente le norme relative al proprio funzionamento. Il regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale.

L'organismo di rappresentanza ha diritto di richiedere informazioni, chiarimenti necessari all'espletamento del suo mandato, relativamente ai compiti demandati all'Ente in materia di previdenza complementare.

### Art.3

#### FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'organismo di rappresentanza, nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, individua, nell'ambito delle finalità previdenziali, forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico) cui i destinatari potranno aderire conferendo la propria quota individuale. Tra queste, come puntualmente rilevato dalla COVIP, il Fondo Perseo, di categoria, costituisce la sede naturale di confluenza delle risorse che a vario titolo sono destinate alla previdenza complementare. In via transitoria, in attesa che CCNL di comparto, regoli la materia in tema di pensioni complementari, è consentita, al personale in servizio alla data odierna, l'adesione ad altre forme pensionistiche di previdenza integrativa.

### Art. 4

#### TEMPI E MODALITA' DELL'EROGAZIONE DELLE SOMME DESTINATE

I destinatari che abbiano aderito a forme pensionistiche di previdenza integrativa, saranno beneficiari della quota individuale, che sarà versata al fondo previdenziale per ogni soggetto aderente. Il versamento della quota individuale al Fondo Perseo è subordinata all'adesione attiva al fondo.

Per coloro che aderiranno a Fondi Complementari diversi da Perseo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'organismo di rappresentanza dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'elenco di coloro che risultino aver aderito ai fondi previdenziali fornendo anche i dati necessari per l'individuazione del fondo scelto.

Entro 60 giorni dalla comunicazione del predetto elenco, il Comune provvederà a liquidare le somme impegnate in favore degli istituti assicurativi o bancari individuati

u

u

## Art.5

### FINANZIAMENTO

1. La somma tenuto conto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale viene fissata annualmente dalla Giunta comunale, previo parere favorevole delle R.S.U. e del rappresentante dei lavoratori, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e recepita formalmente con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n 285/1992 inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada.
2. Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare in appositi capitoli di bilancio individuati in ciascun esercizio finanziario.
3. L'importo da destinare al fondo sarà determinato in via definitiva in sede di consuntivo e versato nell'annualità successiva a quella dell'esercizio finanziario nel quale la somma è stata impegnata. Relativamente alla prima annualità il riferimento è all'esercizio finanziario 2014.
4. Per l'anno 2014 la somma pro capite destinata al fondo è di Euro 500,00
5. Tale ammontare è comprensivo di eventuali oneri a carico del datore di lavoro incluso il contributo di solidarietà dovuto a fronte di versamenti a fondi previdenziali (art. 12 del D. Lgs. 11. 124/1993 e art. 16 del D. Lgs. n. 252/2005)


## Art.6

### VALIDITA' DELL'ACCORDO

In presenza di fatti che possano incidere su quanto qui pattuito, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le eventuali conseguenze applicative del presente accordo.  
Per quanto non espressamente trattato si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

LA DELEGAZIONE  
DI PARTE SINDACALE

UIL FPL 

  
Massimo  
Sgariboldi  
+ FP-CGIL  
Giacca  
Pietro

LA DELEGAZIONE  
DI PARTE PUBBLICA



A seguito della deliberazione n. 63 adottata dalla Giunta Comunale in data 8 aprile 2014, con la quale il Segretario Generale Dr. Roberto Falcone è stato autorizzato a sottoscrivere il presente accordo decentrato integrativo;

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti:

- in data 21.03-2014 ha espresso parere sul presente accordo;


Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno sottoscritto il seguente accordo.

- Visto:

- o L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, volto a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 9 ottobre 2000 – l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti all'Ufficio della Polizia Municipale;
- o L'art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004 che prevede che “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'articolo 208 comma2, lettera a) e comma 4 del D.Lgs n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14.09.2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970);
- o La circolare del dipartimento della Funzione Pubblica del 9 luglio 2013 in ordine alla modalità di utilizzo, in via transitoria, dei proventi di cui all'art. 208 Codice della Strada;

Premesso

che, lo strumento ordinario mediante il quale dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate è l'accordo sindacale integrativo di cui all'art.4° del D. Lgs. n.165/2001.

  
Gp  
Massimo  
Sgariboldi  
Pietro